

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione

Spazio Musica del 14 novembre 2024

Il giorno giovedì 14 novembre 2024 alle ore 15 presso la sede dell'Associazione Spazio Musica, sita in Genova, Via Parini, 10, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Associazione, convocata quale Assemblea straordinaria per la variazione dello Statuto ai fini dell'adeguamento dello Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 117 del 2017, e quale Assemblea Ordinaria per la nomina del Consiglio Direttivo e per la statuizione della sede sociale.

Sono presenti tutti i Soci dell'Associazione che vengono identificati come segue:

Signor Palumbo Mosca Manlio, Signora Ravazzi Gabriella, Signor Palumbo Mosca Raffaello, Signora Kovalenko Daria, Signora Hicks Clemence, Signor Giovanni Manganaro detto Fabio, Signora Angeletti Antonella.

Viene nominato presidente della riunione Palumbo Mosca Manlio, che chiama a fungere da segretario Manganaro Giovanni detto Fabio, con il consenso unanime degli intervenuti.

Il presidente, constata che sono intervenuti al consesso un numero di soci che supera il quorum costitutivo dell'Assemblea sia in parte straordinaria che in parte ordinaria, essendo presenti tutti i Soci.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sia in Parte straordinaria che in Parte ordinaria.

Il Presidente prosegue con l'esporre un breve excursus della vita

dell'Associazione, che costituita nel 1984 ha perseguito per quarant'anni la propria missione di diffusione della cultura della musica, con risultati più che apprezzabili, divenendo conosciuta anche oltre i confini del nostro Paese.

Espone ai Soci intervenuti come in questo particolare momento storico si debba meglio specificare la Carta associativa per adeguarla ai dettati del Codice del Terzo Settore, con una variazione che è soprattutto formale, in quanto i principi fondanti di assenza del fine di lucro, democraticità e trasparenza sono sempre stati applicati fin dall'origine.

Rassicura comunque i Soci che sia la missione che la visione dell'associazione ed i principi sopra esposti continuano a permanere anche nella nuova veste formale, peraltro richiesta dalla normativa.

Dopo di questo inizia la discussione richiesta dall'Ordine del Giorno.

Il Presidente pone quindi in discussione l'unico punto posto in Parte straordinaria:

1. approvazione nuovo Statuto dell'Associazione in adeguamento al Decreto Legislativo 117 del 2017, al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente procede alla lettura della bozza di Statuto, approntata sulla base del modello confezionato al tavolo appositamente convocato dalla Regione Liguria.

In tale modello sono stati inserite sia la mission che la vision dell'associazione, e sono stati specificati alcuni elementi di dettaglio, sempre nell'ambito degli intervalli suggeriti nella citata bozza.

Per quanto riguarda le finalità dell'associazione, la descrizione offerta dal Decreto Legislativo è stata integrata con una descrizione delle attività svolte e

che si svolgeranno.

Dopo breve discussione in cui ai Soci viene espresso in maniera dettagliata quanto contenuto nello Statuto nella sua nuova formulazione, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre, sempre all'unanimità di incaricare il Presidente di tutti gli incombeni susseguenti e necessari e conferisce allo stesso il potere di apportare correzioni ed integrazioni, qualora queste siano richieste dagli Enti preposti ai fini della registrazione e della iscrizione al Registro.

Esaurita la parte Straordinaria il Presidente pone in discussione il primo punto all'Ordine del Giorno della Parte ordinaria.

Lo stesso espone ai Convenuti come dopo l'approvazione dello Statuto, sia opportuno che l'attuale Consiglio Direttivo dell'Associazione presenti, come presenta, le dimissioni, dopo aver condotto l'Associazione fino a questo cambiamento, e rimetta all'Assemblea dei Soci la scelta di un nuovo Consiglio Direttivo che prosegua l'attività meritoria dell'Associazione nel futuro.

Dopo breve discussione, ringraziando il Consiglio Direttivo ed il Presidente per l'opera meritoria fin qui svolta, l'Assemblea all'unanimità elegge come membri del Consiglio Direttivo i Signori Palumbo Mosca Manlio, Ravazzi Gabriella e Giovanni Manganaro detto Fabio.

Gli eletti, presenti al consesso, dichiarano di accettare la carica conferita.

In maniera irrituale, con l'accordo di tutti Consiglieri ed i Soci presenti, i neo eletti alla carica stabiliscono di adempiere immantinente all'elezione del Presidente dell'Associazione che viene individuato in Palumbo Mosca Manlio, del Vice Presidente che viene individuato in Giovanni Manganaro detto Fabio, e della Direttrice Artistica che viene individuata in Ravazzi Gabriella.

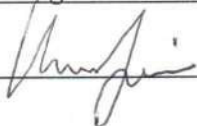
Espletato questo punto, la discussione passa al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Il Presidente espone la proposta di ribadire la sede dell'Associazione nel Comune di Genova, attualmente all'indirizzo di Via Parini, civico 10.

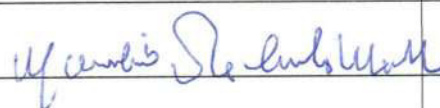
L'Assemblea all'unanimità delibera quindi di ribadire la Sede della Associazione nel Comune di Genova alla Via Parini, civico 10.

Dopo di ch , alle ore 18.30, avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, sia della parte ordinaria che della parte straordinaria, e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente, dichiara sciolta l'assemblea, dopo la redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



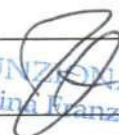
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2

atto reg. 3/12/2024 n. 1647 Serie 3

col pagamento F. di Euro 200,00



IL FUNZIONARIO
(Marina Franzone)



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Spazio Musica APS"



ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Spazio Musica, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale ex Articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, identificata con le lettere d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2. In particolare, con esposizione non esaustiva ma indicativa, ha le seguenti

finalità:

a) Diffondere la cultura della musica di teatro musicale da camera dall'antico al

contemporaneo, di concerti vocali, strumentali e di danza e la

rappresentazione di testi teatrali in prosa e in poesia;

b) Studiare e approfondire i problemi di natura culturale e didattici

particolarmente nel settore della musica di teatro musicale da camera

dall'antico al contemporaneo, di concerti vocali, strumentali e di danza e la

rappresentazione di testi teatrali in prosa e poesia, in modo da coordinare

l'azione dei singoli e della collettività verso il progressivo e costante

aggiornamento delle conoscenze musicali in genere;

c) Istituire propri centri di formazione professionale, per offrire opportunità a

giovani ed adulti;

d) Di promuovere e sovrintendere alle iniziative di formazione professionali

finanziate per il suo tramite da Pubbliche Amministrazioni, da Organismi

internazionali o da privati sulla base di piani opportunamente e

tempestivamente predisposti;

e) Stimolare e favorire con apporti di carattere tecnico-didattico ed

organizzativo, iniziative volte alla istituzione di nuovi centri di formazione e di

corsi di formazione rivolti sia ai giovani che agli adulti;

f) Promuovere ed assecondare ogni altra iniziativa utile per il miglioramento dei

livelli di formazione professionale in campo musicale e teatrale;

g) Svolgere opera di promozione in favore della formazione professionale negli

ambiti di interesse;

h) Raccogliere ed elaborare i dati, le notizie e gli elementi che possano

comunque interessare la formazione generale e professionale, redigere

programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico,

promuovere convegni ed incontri per lo studio di problemi interessanti

l'istruzione e la formazione professionale;

i) Curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le

altre istituzioni, anche internazionali, interessate ai problemi formativi, in

particolare rappresentare agli organismi istituzionalmente competenti per la

formazione professionale, le esigenze qualitative e quantitative di

qualificazione espresse dal mercato, ai fini di orientare opportunamente

l'attività;

j) Organizzare teatro musicale da camera, concerti, spettacoli di danza, testi

teatrali in prosa e poesie, opere liriche e tutto quanto è inerente o fa parte

dello spettacolo.

ARTICOLO 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'Articolo 6 del D. Lgs. 117/2017,

attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a

condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse

generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del

D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi

dell'Articolo 8 del D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda



dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ARTICOLO 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

- recedere dall'appartenenza all'associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ARTICOLO 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'Articolo 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.



4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Articolo 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ARTICOLO 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ARTICOLO 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un

Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati [salvo diversa previsione statutaria. Tre mesi rappresenta il massimo periodo possibile] e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione possono essere svolte anche in modalità a distanza, utilizzando piattaforme telematiche e strumenti di



videoconferenza, che permettano di identificare i partecipanti e garantire il loro diritto di parola e di voto. In tal caso, i partecipanti potranno intervenire e votare in tempo reale, e l'assemblea sarà considerata validamente costituita anche senza la presenza fisica degli associati, sempre che siano rispettati i principi di trasparenza, partecipazione e regolarità dei lavori.

9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e deliberi con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

13. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'Articolo 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di



parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ARTICOLO 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'Articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'Articolo 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo

articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'Articolo 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ARTICOLO 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si



referisce il consuntivo. In casi eccezionali il termine può essere prolungato fino a sei mesi. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'Articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Articolo 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della

disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2
atto registrato il 3/12/2024 n° 1447 Serie 3
col pagamento F di Euro 200,00

IL FUNZIONARIO
(*Maria Franzone*)